

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/250 DELLA COMMISSIONE**del 12 febbraio 2019****relativo ai modelli di dichiarazioni e di certificati «CE» per i sottosistemi e i componenti di interoperabilità ferroviari, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo ferroviario autorizzato e alle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 201/2011****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 9, e l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) I fabbricanti o i loro mandatari, i richiedenti, gli organismi notificati e gli organismi designati dovrebbero utilizzare modelli armonizzati per i documenti che accompagnano la domanda di autorizzazione di messa in servizio di impianti fissi o di autorizzazione d'immissione sul mercato del veicolo al fine di razionalizzare la valutazione di tali domande da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie («l'Agenzia») o di un'autorità nazionale preposta alla sicurezza, nonché al fine di agevolare la sorveglianza del sistema ferroviario dell'Unione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza.
- (2) È necessario rendere più agevole la redazione delle dichiarazioni «CE» di cui alla direttiva (UE) 2016/797. In particolare, vi è la necessità di rendere più agevole la redazione della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità, della dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi, della dichiarazione intermedia di verifica dei sottosistemi e della dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato.
- (3) È inoltre necessario rendere più agevole la raccolta della documentazione tecnica che deve accompagnare le dichiarazioni «CE» mediante la definizione di modelli per il certificato «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, per il certificato «CE» di verifica di un sottosistema rilasciato da un organismo notificato e per il certificato rilasciato da un organismo designato.
- (4) La dichiarazione «CE» di conformità e la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego e i relativi documenti di accompagnamento dovrebbero comprovare il fatto che i componenti di interoperabilità sono stati oggetto delle procedure stabilite nelle relative specifiche tecniche di interoperabilità («STI») per la valutazione della conformità o dell'idoneità all'impiego e indicare i riferimenti di tali STI e di altri pertinenti atti dell'Unione.
- (5) Una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità redatta sulla base dei ritorni di esercizio dovrebbe essere considerata come una dichiarazione complementare alla dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità.
- (6) La natura delle informazioni che devono essere fornite dovrebbe consentire di utilizzare un modello unico sia per la dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità sia per la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità.
- (7) La dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e i relativi documenti di accompagnamento dovrebbero dimostrare l'avvenuto espletamento delle pertinenti procedure di verifica conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e alle pertinenti norme nazionali e indicare i riferimenti delle direttive, delle STI e di altri atti pertinenti dell'Unione, nonché delle pertinenti norme nazionali.
- (8) Al fine di garantire che un sottosistema continui a soddisfare i requisiti essenziali nel tempo, la dichiarazione «CE» di verifica dovrebbe riflettere tutte le modifiche che lo riguardano e il richiedente dovrebbe disporre di procedure atte a mantenere aggiornata la dichiarazione «CE» di verifica.

⁽¹⁾ GUL 138 del 26.5.2016, pag. 44.

- (9) La procedura «CE» di verifica di un sottosistema modificato dovrebbe essere conforme all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e alle disposizioni applicabili ai veicoli e ai sottosistemi esistenti che sono definite nelle STI. I sottosistemi esistenti potrebbero essere stati messi in servizio prima che la procedura «CE» di verifica fosse loro applicabile e quindi senza una dichiarazione «CE» di verifica. La procedura «CE» di verifica relativa a modifiche di tali sottosistemi messi in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica dovrebbe essere limitata alle parti del sottosistema che sono state modificate e alle loro interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema. Una dichiarazione «CE» di verifica dovrebbe quindi coprire il sottosistema modificato.
- (10) Un modello unico dovrebbe essere utilizzato per la dichiarazione «CE» di verifica e per le modifiche potenziali che potrebbero incidere sui suoi elementi nel corso del ciclo di vita del sottosistema.
- (11) La dichiarazione intermedia di verifica di un sottosistema, il relativo allegato e la documentazione di accompagnamento dovrebbero dimostrare l'avvenuto completamento di una fase della pertinente procedura di verifica di un sottosistema o di una parte di un sottosistema, conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e alle pertinenti norme nazionali. Dovrebbe indicare inoltre i riferimenti delle direttive, delle STI e di altri atti pertinenti dell'Unione nonché delle pertinenti norme nazionali.
- (12) La natura delle informazioni che devono essere fornite consente l'utilizzo di un modello unico per il certificato «CE» di verifica rilasciato da un organismo notificato per un sottosistema, per il certificato «CE» di conformità rilasciato da un organismo notificato per un componente di interoperabilità, per il certificato «CE» di idoneità all'impiego rilasciato da un organismo notificato per un componente di interoperabilità, nonché per il certificato rilasciato da un organismo designato per un sottosistema.
- (13) Gli allegati della dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato dovrebbero dimostrare l'avvenuto espletamento delle pertinenti procedure di verifica conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e alle pertinenti norme nazionali e indicare i riferimenti delle direttive, delle STI e di altri atti pertinenti dell'Unione, nonché delle pertinenti norme nazionali.
- (14) Il 19 dicembre 2017 l'Agenzia ha adottato una raccomandazione relativa alla dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi e ai modelli di cui all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 9, e all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.
- (15) Poiché gli allegati IV e V della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ relativi al contenuto della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego e la dichiarazione «CE» di verifica sono abrogati dalla direttiva (UE) 2016/797, è opportuno sostituire le disposizioni in questione.
- (16) Il regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione ⁽³⁾ dovrebbe essere abrogato.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

- a) il modello di dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797;
- b) i dettagli delle procedure «CE» di verifica dei sottosistemi e il modello di dichiarazione «CE» di verifica di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;
- c) il modello di dichiarazione intermedia di verifica del sottosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;
- d) il modello dei certificati di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e il modello dei certificati di verifica di un sottosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/797;
- e) il modello di dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato di cui all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797.

⁽²⁾ Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1° marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) «dichiarazione 'CE' di conformità»: la dichiarazione redatta per un componente di interoperabilità dal fabbricante o dal suo mandatario, nella quale il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il componente di interoperabilità in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa la pertinente normativa dell'Unione;
- b) «dichiarazione 'CE' di idoneità all'impiego»: la dichiarazione complementare alla dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità redatta per un componente di interoperabilità dal fabbricante o dal suo mandatario, nella quale il fabbricante, o il suo mandatario, dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il componente di interoperabilità in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti per l'idoneità all'impiego specificati nella STI pertinente;
- c) «dichiarazione 'CE' di verifica»: la dichiarazione redatta per un sottosistema dal richiedente in cui questo dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il sottosistema in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e di tutte le pertinenti norme nazionali;
- d) «sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione 'CE' di verifica»: un sottosistema, fisso o mobile, che è stato messo in servizio prima che la procedura «CE» di verifica fosse ad esso applicabile ai sensi della direttiva 96/48/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ o 2008/57/CE, e quindi senza una dichiarazione «CE» di verifica;
- e) «dichiarazione intermedia di verifica»: il documento rilasciato dall'organismo notificato scelto dal richiedente, nel caso di requisiti della STI, o da un organismo designato, nel caso di requisiti derivanti da norme nazionali, che registra i risultati di una fase della procedura di verifica;
- f) «certificato 'CE' di conformità»: il certificato, rilasciato per un componente di interoperabilità dall'organismo notificato, della conformità di un componente di interoperabilità, considerato separatamente, alle specifiche tecniche dell'Unione che deve rispettare;
- g) «certificato 'CE' di idoneità all'impiego»: il certificato, rilasciato per un componente di interoperabilità dall'organismo notificato, dell'idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità, considerato nel suo contesto ferroviario;
- h) «certificato di verifica»: il certificato rilasciato per un sottosistema o dall'organismo notificato o dall'organismo designato per quanto riguarda la verifica della conformità rispettivamente alle STI pertinenti o alle pertinenti norme nazionali dalla fase di progettazione fino alla fase di approvazione, precedente l'immissione sul mercato o la messa in servizio del sottosistema e che comprende la verifica delle interfacce del sottosistema in questione rispetto al sistema in cui è integrato;
- i) «certificato 'CE' di verifica»: il certificato rilasciato per un sottosistema dall'organismo notificato esclusivamente per quanto riguarda la verifica della conformità alle STI pertinenti;
- j) «dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato»: la dichiarazione redatta per un veicolo dal richiedente in cui questo dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il veicolo in questione, il quale è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica, è conforme a un tipo di veicolo autorizzato e soddisfa i requisiti della pertinente normativa dell'Unione e delle pertinenti norme nazionali.
- k) «ERADIS ID»: il codice alfanumerico usato per identificare una dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità o una dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema e che è stabilito conformemente all'allegato VII.

Articolo 3

Dichiarazione «CE» di conformità o dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego

1. Il fabbricante, o il suo mandatario, redige la dichiarazione «CE» di conformità del componente di interoperabilità o la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego del componente di interoperabilità conformemente al modello di cui all'allegato I.

⁽⁴⁾ Direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).

⁽⁵⁾ Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1).

2. Una dichiarazione «CE» di conformità o una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego sono redatte in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella in cui sono redatti i relativi documenti di accompagnamento.

Articolo 4

Documenti di accompagnamento della dichiarazione «CE» di conformità o della dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego

Una dichiarazione «CE» di conformità o una dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità sono corredate dei seguenti documenti:

- a) certificato «CE» di conformità e, se del caso, certificato «CE» di idoneità all'impiego;
- b) documentazione tecnica conformemente alla decisione 2010/713/UE della Commissione ⁽⁶⁾.

Articolo 5

Dichiarazione «CE» di verifica

1. Una dichiarazione «CE» di verifica si basa sulle informazioni ricavate dalle procedure di verifica dei sottosistemi di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva. Un'unica dichiarazione «CE» di verifica comprende la verifica rispetto alla normativa dell'Unione e, se del caso, alle norme nazionali.
2. Il richiedente redige la dichiarazione «CE» di verifica conformemente al modello di cui all'allegato II e conformemente al modello di cui all'allegato III quando si riferisce a un sottosistema inizialmente messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica.
3. Una dichiarazione «CE» di verifica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella in cui sono redatti i relativi documenti di accompagnamento.

Articolo 6

Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema

1. In caso di modifica di un sottosistema, il richiedente analizza la modifica e ne valuta l'impatto sulla dichiarazione «CE» di verifica.
2. Se tale modifica influisce sulla validità di un elemento della pertinente dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente aggiorna la dichiarazione «CE» di verifica o redige una nuova dichiarazione «CE» di verifica. Una nuova dichiarazione «CE» di verifica è redatta ogni qual volta sia richiesta una nuova autorizzazione conformemente ai criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 6, e all'articolo 21, paragrafo 12, della direttiva (UE) 2016/797.
3. Se per il sottosistema modificato il cambiamento riguarda un parametro fondamentale, il richiedente valuta la necessità di un ricorso alla procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e all'allegato IV di tale direttiva e, se necessario, la attiva.

Articolo 7

Procedura di verifica in caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica

1. In caso di modifica di un sottosistema messo in servizio senza una dichiarazione «CE» di verifica, il richiedente analizza la modifica e ne valuta l'impatto sulla documentazione relativa alla progettazione e alla manutenzione esistente.
2. In caso di modifica di un sottosistema che riguarda un parametro fondamentale, il richiedente valuta la necessità di un ricorso alla procedura «CE» di verifica di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2016/797 e, se necessario, la attiva.
3. L'organismo di valutazione della conformità valuta soltanto le parti del sottosistema che sono state modificate e valuta le interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema.

⁽⁶⁾ Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).

4. Una dichiarazione «CE» di verifica è redatta per l'intero sottosistema dal richiedente il quale dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che:
- la parte modificata e le interfacce rispetto alle parti non modificate del sottosistema sono state sottoposte alle pertinenti procedure di verifica e soddisfano la pertinente normativa dell'Unione e le pertinenti norme nazionali;
 - la parte non modificata è stata messa in servizio nel sistema ferroviario ed è stata mantenuta nel suo stato di funzionamento di progetto dalla data di messa in servizio nel sistema ferroviario sino alla data della redazione della dichiarazione «CE» di verifica.

Articolo 8

Dichiarazione intermedia di verifica

- Una dichiarazione intermedia di verifica si basa sugli stessi pertinenti moduli di valutazione della conformità utilizzati per il rilascio di un certificato di verifica di un sottosistema.
- L'organismo notificato o l'organismo designato redigono la dichiarazione intermedia di verifica conformemente al modello di cui all'allegato IV.
- La dichiarazione intermedia di verifica è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella dei documenti di cui è corredata.

Articolo 9

Certificato di conformità o di idoneità all'impiego e di verifica

Il certificato di verifica del sottosistema, il certificato «CE» di verifica e il certificato «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità sono rilasciati conformemente al modello di cui all'allegato V.

Articolo 10

Dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato

- Il richiedente redige una dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato rispettando la struttura del modello di cui all'allegato VI.
- Una dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato è redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione, identica a quella dei documenti di cui è corredata.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 201/2011 è abrogato a decorrere dal 16 giugno 2019.

L'allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.

L'articolo 11 si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che hanno notificato all'Agenzia e alla Commissione l'intenzione di prorogare il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/797 conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, della medesima direttiva.

Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 16 giugno 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ O DI IDONEITÀ ALL'IMPIEGO DEI COMPONENTI DI INTEROPERABILITÀ

Dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID] ⁽¹⁾

Il sottoscritto, fabbricante o mandatario

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente componente di interoperabilità ⁽²⁾:

[nome/breve descrizione del componente di interoperabilità, identificativo univoco del componente di interoperabilità]

a cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme alla pertinente normativa dell'Unione:

[denominazione della direttiva o denominazioni delle direttive; denominazione della STI o denominazioni delle STI; denominazione o denominazioni delle specifiche europee]

è stato valutato dal seguente organismo notificato:

[denominazione]

[numero di registrazione]

[indirizzo completo]

Conformemente alla seguente approvazione o alle seguenti approvazioni e/o al seguente certificato o ai seguenti certificati:

[approvazione o approvazioni, data del rilascio][numero del certificato o numeri dei certificati, data del rilascio]

Si applicano le seguenti condizioni di utilizzo e altre restrizioni ⁽³⁾:

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal fabbricante per la valutazione del componente di interoperabilità]

Elenco degli allegati

[titoli degli allegati (documentazione tecnica o fascicolo tecnico di accompagnamento della dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego)] ⁽⁴⁾

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del fabbricante/mandatario

[nome, cognome]

⁽¹⁾ Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

⁽²⁾ La descrizione del componente di interoperabilità deve consentirne l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

⁽³⁾ Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

⁽⁴⁾ Documentazione tecnica conformemente alla decisione 2010/713/UE.

ALLEGATO II

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI VERIFICA DI UN SOTTOSISTEMA

Dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID] ⁽¹⁾

Il sottoscritto, richiedente:

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il seguente sottosistema ⁽²⁾:

[nome/breve descrizione del sottosistema, identificativo univoco del sottosistema]

a cui si riferisce la presente dichiarazione è stato sottoposto alle pertinenti procedure di verifica ed è conforme alla pertinente normativa dell'Unione e a tutte le pertinenti norme nazionali:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive; della STI o delle STI; delle pertinenti norme nazionali]

è stato valutato dai seguenti organismi di valutazione della conformità:

Organismo notificato:	Organismo designato:	Organismo di valutazione [valutazione dei rischi]:
Denominazione	Denominazione	Denominazione
Numero di registrazione	Numero identificativo	Numero identificativo
Indirizzo completo	Indirizzo completo	Indirizzo completo

Conformemente al seguente certificato o ai seguenti certificati e/o al seguente rapporto o ai seguenti rapporti:

[numero del certificato o numeri dei certificati, numero del rapporto o numeri dei rapporti, data o date del rilascio]

Si applicano le seguenti condizioni di utilizzo e altre restrizioni ⁽³⁾:

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal richiedente per la verifica del sottosistema]

Identificazione della documentazione tecnica che accompagna la presente dichiarazione

[riferimenti della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797]

Riferimenti della precedente dichiarazione «CE» di verifica (se del caso)

[sì/no]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del richiedente

Nome, cognome

⁽¹⁾ Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

⁽²⁾ La descrizione del sottosistema deve consentire l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

⁽³⁾ Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

ALLEGATO III

MODELLO DI DICHIARAZIONE «CE» DI VERIFICA DI UN SOTTOSISTEMA INIZIALMENTE MESSO IN SERVIZIO
SENZA UNA DICHIARAZIONE «CE»

Dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema

Numero identificativo della dichiarazione «CE» — [ERADIS ID] ⁽¹⁾

Il sottoscritto, richiedente:

[ragione sociale o denominazione sociale]

[indirizzo postale completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che per il sottosistema cui si riferisce la presente dichiarazione ⁽²⁾:

[nome/breve descrizione del sottosistema, identificativo univoco del sottosistema]

La parte modificata del sottosistema:

[nome/breve descrizione delle parti del sottosistema]

è stata sottoposta alle pertinenti procedure di verifica ed è conforme alla pertinente normativa dell'Unione e a tutte le pertinenti norme nazionali:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive; della STI o delle STI; delle pertinenti norme nazionali]

è stata valutata dai seguenti organismi di valutazione della conformità:

Organismo notificato:	Organismo designato:	Organismo di valutazione [valutazione dei rischi]:
Denominazione	Denominazione	Denominazione
Numero di registrazione	Numero identificativo	Numero identificativo
Indirizzo completo	Indirizzo completo	Indirizzo completo

Conformemente al seguente certificato o ai seguenti certificati e/o al seguente rapporto o ai seguenti rapporti:

[numero del certificato o numeri dei certificati, numero del rapporto o numeri dei rapporti, data o date del rilascio]

La parte non modificata del sottosistema a cui si riferisce la presente dichiarazione è stata messa in servizio nel sistema ferroviario ed è stata mantenuta nel suo stato di funzionamento di progetto dalla data della messa in servizio nel sistema ferroviario sino alla data della redazione della dichiarazione «CE» di verifica.

Si applicano le seguenti condizioni di utilizzo e altre restrizioni ⁽³⁾:

[elenco o riferimenti dell'elenco delle condizioni di utilizzo e altre restrizioni]

Per dichiarare la conformità sono state seguite le seguenti procedure:

[moduli scelti dal richiedente per la verifica del sottosistema]

Identificazione della documentazione tecnica che accompagna la presente dichiarazione

[riferimenti della documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione «CE» di verifica del sottosistema conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797]

Riferimenti della precedente dichiarazione «CE» di verifica (se del caso)

[sì/no]

⁽¹⁾ Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

⁽²⁾ La descrizione del sottosistema deve consentire l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

⁽³⁾ Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Firma del richiedente

Nome, cognome

ALLEGATO IV

MODELLO DI DICHIARAZIONE INTERMEDIA DI VERIFICA

Dichiarazione intermedia di verifica

Numero [numero identificativo univoco della dichiarazione intermedia di verifica che assicura la tracciabilità del documento] ⁽¹⁾

Oggetto della valutazione ⁽²⁾:

[identificativo univoco del sottosistema o della parte del sottosistema: identificativo dell'intero sottosistema o della sua parte e fasi della verifica conformemente all'allegato IV, punto 2.2.3, della direttiva (UE) 2016/797]

Richiedente, se del caso anche fabbricante e luoghi di fabbricazione:

[nome o nomi, indirizzo o indirizzi]

Requisiti per la valutazione:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive, della STI o delle STI, della mancata applicazione della STI o delle STI, delle pertinenti norme nazionali, delle specifiche europee, degli altri strumenti di conformità accettabili]

Modulo o moduli applicati:

[moduli scelti dal richiedente per la valutazione del sottosistema o di una parte di sottosistema e fasi di verifica]

Risultati della valutazione/dell'audit:

[compresi i riferimenti del rapporto della valutazione/di audit]

Si applicano le condizioni e i limiti d'uso di cui in appresso ⁽³⁾:

[elenco o riferimenti dell'elenco di condizioni e di limiti d'uso]

Allegato della dichiarazione intermedia di verific ⁽⁴⁾ (se del caso)

[sì/no]

Documentazione che accompagna la presente dichiarazione intermedia di verifica:

[riferimenti dei documenti di accompagnamento; elenco o fascicolo di documenti utilizzati ai fini della valutazione]

Validità:

[durata e condizioni di validità della dichiarazione intermedia di verifica]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero di registrazione

Indirizzo postale completo

[O]

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

⁽¹⁾ Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di prestare assistenza nella compilazione del modello.

⁽²⁾ La descrizione del sottosistema o della parte del sottosistema deve consentire l'identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

⁽³⁾ Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

⁽⁴⁾ È buona prassi redigere la dichiarazione intermedia di verifica come documento di una sola pagina; se un'unica pagina non fosse sufficiente per contenere tutte le pertinenti informazioni della dichiarazione, l'allegato dispone di spazio sufficiente per qualsiasi altra informazione pertinente da prendere in considerazione.

Allegato della dichiarazione intermedia di verifica [se del caso]

Numero [numero identificativo univoco della dichiarazione intermedia di verifica]

Oggetto della valutazione:

[Identificativo univoco del sottosistema o della parte del sottosistema: identificativo dell'intero sottosistema o della sua parte e fasi della verifica conformemente all'allegato IV, punto 2.2.3, della direttiva (UE) 2016/797]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero di registrazione

Indirizzo postale completo

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

[O]

Pagina n [/nn]

ALLEGATO V

MODELLO DI CERTIFICATO

Certificato [«CE»] ⁽¹⁾ di [conformità/idoneità all'impiego/verifica]Numero [numero identificativo univoco del certificato] ⁽²⁾Oggetto della valutazione ⁽³⁾:*[identificativo univoco del componente di interoperabilità o del sottosistema]*

Richiedente, se del caso anche fabbricante e luoghi di fabbricazione:

[nome o nomi, indirizzo o indirizzi]

Requisiti per la valutazione:

[riferimenti: della direttiva o delle direttive, della STI o delle STI, delle pertinenti norme nazionali, delle specifiche europee, degli altri strumenti di conformità accettabili]

Modulo o moduli applicati:

[modulo o moduli scelti dal richiedente per la valutazione del componente di interoperabilità o del sottosistema]

Risultati della valutazione/dell'audit:

*[compresi i riferimenti del rapporto della valutazione/di audit]*Si applicano le condizioni e i limiti d'uso di cui in appresso ⁽⁴⁾:*[elenco o riferimenti dell'elenco di condizioni e di limiti d'uso]*Allegato ⁽⁵⁾ (se del caso):*[sì/no]*Documentazione che accompagna il presente certificato [«CE»] ⁽¹⁾:*[riferimenti dei documenti di accompagnamento; elenco o fascicolo di documenti utilizzati ai fini della valutazione]*

Validità:

[durata e condizioni di validità del certificato]

Fatto il:

*[data GG/MM/AAAA]***Organismo notificato**

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero di registrazione

Indirizzo postale completo

[O]

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

Pagina 1 [/nn]

⁽¹⁾ «CE» si applica esclusivamente ai certificati rilasciati da un organismo notificato, compresi i certificati riguardanti compiti sia di un organismo designato sia di un organismo notificato quando si tratta della stessa entità. «CE» va omissis nel caso di certificati rilasciati da un organismo designato.

⁽²⁾ Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite al solo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

⁽³⁾ La descrizione del componente di interoperabilità o del sottosistema deve consentirne la loro identificazione in via esclusiva e la tracciabilità.

⁽⁴⁾ Quando è fatto riferimento a un elenco di condizioni di utilizzo e altre restrizioni, tale elenco deve essere accessibile all'ente che rilascia l'autorizzazione.

⁽⁵⁾ È buona prassi redigere i certificati come documenti di una sola pagina; se un'unica pagina non fosse sufficiente per contenere le pertinenti informazioni del certificato, l'allegato dispone di spazio sufficiente per qualsiasi altra informazione pertinente da prendere in considerazione.

Allegato del certificato [«CE» ⁽⁶⁾] [se del caso ⁽⁷⁾]

Numero [numero identificativo univoco del certificato]

Oggetto della valutazione:

[identificativo univoco del componente di interoperabilità o del sottosistema]

Fatto il:

[data GG/MM/AAAA]

Organismo notificato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero di registrazione

Indirizzo postale completo

Organismo designato

Firma

Nome, cognome

Denominazione

Numero identificativo

Indirizzo postale completo

[O]

Pagina n [/nn]

⁽⁶⁾ «CE» si applica esclusivamente ai certificati rilasciati da un organismo notificato, compresi i certificati riguardanti compiti sia di un organismo designato sia di un organismo notificato quando si tratta della stessa entità. «CE» va omissa nel caso di certificati rilasciati da un organismo designato.

⁽⁷⁾ È buona prassi redigere i certificati come documenti di una sola pagina; se un'unica pagina non fosse sufficiente per contenere le pertinenti informazioni del certificato, l'allegato dispone di spazio sufficiente per qualsiasi altra informazione pertinente da prendere in considerazione.

ALLEGATO VI

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A UN TIPO DI VEICOLO AUTORIZZATO

Dichiarazione di conformità a un tipo di veicolo autorizzato

Il sottoscritto,
richiedente

[ragione sociale o denominazione sociale] ⁽¹⁾

[indirizzo completo]

dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il veicolo [numero europeo del veicolo/numero del veicolo prenotato/mezzo di identificazione concordato] ⁽²⁾ al quale si riferisce la presente dichiarazione:

- è conforme al tipo di veicolo autorizzato [identificativo ERATV del tipo/versione/variante del veicolo]
- è conforme alla pertinente normativa dell'Unione e alle norme nazionali pertinenti, come riportato negli allegati della presente dichiarazione,
- è stato sottoposto a tutte le procedure di verifica necessarie per redigere la presente dichiarazione.

Elenco degli allegati ⁽³⁾

[titoli degli allegati]

Firmato a nome e per conto di [nome del richiedente]

Fatto a [luogo], il [data GG/MM/AAAA]

[nome e cognome, posizione] [firma]

⁽¹⁾ Le informazioni tra parentesi quadre sono fornite allo scopo di consentire la compilazione corretta ed esaustiva del modello.

⁽²⁾ Nel caso di un veicolo esistente, per identificarlo è utilizzato il numero europeo del veicolo (EVN) esistente al momento della redazione della presente dichiarazione.

Nel caso di un veicolo nuovo, se al momento della stesura della presente dichiarazione non gli è ancora stato attribuito un numero del veicolo prenotato ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53) della Commissione, il veicolo è identificato mediante un altro sistema di identificazione concordato tra il richiedente e l'ente che rilascia l'autorizzazione.

Conformemente all'allegato II, sezione 3.2.1, punto 3, di tale decisione, il numero del veicolo prenotato diventa l'EVN al momento dell'immatricolazione.

⁽³⁾ Gli allegati devono includere copie della dichiarazione o delle dichiarazioni «CE» di verifica del sottosistema o dei sottosistemi.

ALLEGATO VII

STRUTTURA E CONTENUTO DEL NUMERO IDENTIFICATIVO DI UNA DICHIARAZIONE «CE»

A ciascuna dichiarazione «CE» di conformità o di idoneità all'impiego di un componente di interoperabilità e a ciascuna dichiarazione «CE» di verifica di un sottosistema è attribuito un codice alfanumerico costituito da 2 lettere e 24 cifre secondo la seguente struttura:

CC Codice identificativo del paese (2 lettere)		RRRRRRRRRRRRRR Numero di registrazione nazionale del richiedente (14 cifre)		AAAA Anno (4 cifre)		NNNNNN Contatore (6 cifre)
 Campo 1		 Campo 2		 Campo 3		 Campo 4

CAMPO 1 — Codice identificativo del paese (2 lettere)

Il codice identificativo del paese è attribuito in base alla norma ISO 3166.

CAMPO 2 — Numero di registrazione nazionale del richiedente (14 cifre)

Il numero di registrazione nazionale del richiedente corrisponde al numero identificativo o di registrazione a fini legali attribuito dall'Agenzia delle Entrate o da un registro delle imprese o da un'altra autorità che registra le imprese nello Stato membro.

Se il numero è inferiore a 14 cifre, le prime cifre sono lasciate in bianco (00) come nel caso del contatore.

CAMPO 3 — Anno (4 cifre)

In questo campo è indicato l'anno di rilascio del documento.

CAMPO 4 — Contatore (sei cifre)

Il contatore consiste in un numero progressivo che aumenta di un'unità ogni volta che è rilasciata una dichiarazione.

Ogni anno il contatore è azzerato.

Il contatore è riferito all'ente che rilascia le dichiarazioni.